ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC lndabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.36

del 9 Novembre 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 09.11.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. SIMONE SALVATORE TOFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VALLE PELIGNA, OGGI A.S.D. NEROSTELLATI PRATOLA 1910, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPOSTO ALL'ALLENATORE SIG. ALDO DI CORCIA, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. – A.I.A.C. CON LODO PROT. N. 2526.1 DEL 9.4.2026, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ A.S.D. VALLE PELIGNA A MEZZO PEC DEL 15.4.2026;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. NEROSTELLATI PRATOLA 1910, ALL'EPOCA DEI FATTI A.S.D. VALLE PELIGNA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. SIMONE SALVATORE TOFANO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 14.10.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.11.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza partecipava il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione al Presidente Tofano e nei confronti della società un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza in corso e l'ammenda di € 600,00. Compariva anche il Presidente Tofano personalmente, il quale rappresentava e documentava l'avvenuto pagamento della somma per cui è contestazione in data

antecedente la notifica del deferimento e chiedeva, pertanto, il proscioglimento ovvero l'applicazione di una sanzione più lieve sul presupposto di non sentirsi responsabile dei fatti contestati, visto che, subito dopo l'emissione del lodo, la società aveva provveduto a corrispondere la somma dovuta.

Il Tribunale ritiene che dagli atti del procedimento si evinca la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti contestati, anche se vi è prova in atti dell'avvenuto pagamento delle competenze dello stesso allenatore, sebbene avvenuto in periodo temporale intercorrente tra l'emanazione del lodo dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche e la contestazione del deferimento da parte della Procura Federale. Tale circostanza induce questo Tribunale ad applicare ai soggetti deferiti le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. In conseguenza di quanto sopra descritto, il Tribunale ritiene equo applicare le sanzioni di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge alla società A.S.D. Nerostellati Pratola 1910 l'ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato di pertinenza ed al sig. Simone Salvatore Tofano l'inibizione per mesi tre.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Marino Andrea

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 09.11.2026 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 AVVERSO L'ESITO DELLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / MONTEREALE CALCIO 1970 DISPUTATA IL 18.10.2026 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A".

Con p.e.c. del 31.10.2026, la società A.S.D. Montereale Calcio 1970 ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 18.10.2026 tra la A.S.D. San Benedetto Venere e la A.S.D. Montereale Calcio 1970, dopo avere preannunciato il reclamo avverso la decisione del G.S. pervenuta via p.e.c. in data 27.10.2026, con la quale si comunicava il mancato esame del reclamo per irregolarità (regola 8 del Regolamento del gioco del calcio IFAB) della gara in oggetto in quanto tardivo.

Nel richiamare il reclamo proposto al G.S., la stessa società ha chiesto esaminarsi la dinamica dell'episodio che avrebbe causato l'irregolarità ed adottarsi i provvedimenti del caso.

Osserva la Corte che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile e/o inammissibile .

A norma dell'art. 69 C.G.S., questa Corte è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali. Ora, nel caso di specie non vi è stata una decisione del Giudice Sportivo nel merito della questione prospettata e ciò in quanto il ricorso proposto dalla società Montereale è stato dichiarato inammissibile in quanto non preceduto dal relativo preannuncio, nonché tardivo, come da comunicazione dello stesso G.S. del 27.10.2026. A ciò aggiungasi che il reclamo alla Corte sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell'art. 76 comma 2 C.G.S., poiché non vi è prova in atti della sua trasmissione alla controparte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.A.,

DELIBERA

di respingere il reclamo siccome irricevibile e/o inammissibile, disponendo addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Marino Andrea

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 9/11/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo